



**Comune di Volterra**

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE INERENTI  
VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE IN  
MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE**

Testo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2012

PARTE I - SANZIONI.....	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Responsabile del procedimento .....	3
Articolo 3 - Criteri per la determinazione della sanzione.....	3
Articolo 4 - Atto di contestazione delle sanzioni .....	4
Articolo 5 - Irrogazione immediata .....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata .....	5
Articolo 7 - Presentazione di deduzioni difensive.....	5
Articolo 8 - Riscossione della sanzione.....	5
Articolo 9 - Ravvedimento operoso .....	6
Articolo 10 - Interessi.....	6
Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento .....	6
PARTE II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	7
Articolo 12 - Ambito di applicazione.....	7
TITOLO I - ACCERTAMENTO D'UFFICIO .....	7
Articolo 13 - Invito a comparire.....	7
Articolo 14 - Comparizione del contribuente .....	8
Articolo 15 - Contraddittorio .....	8
TITOLO II: ACCERTAMENTO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE.....	8
Articolo 16 - Proposizione di istanza .....	8
Articolo 17 - Invito a comparire.....	9
TITOLO III: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO .....	9
Articolo 18 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione .....	9
Articolo 19 - Riduzione della sanzione .....	9
Articolo 20 - Versamento delle somme concordate .....	10
Articolo 21 - Perfezionamento della definizione.....	10
Articolo 22 - Entrata in vigore .....	10
Articolo 23 - Informazione del contribuente .....	10
Articolo 24 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali .....	11
Articolo 25 - Comunicazione di atti e informative all'ufficio tributi .....	11
Articolo 26 - Diritto di interpello: istituzione.....	11
Articolo 27 - Diritto di interpello: procedura .....	11
Articolo 28 - Diritto di interpello: effetti.....	12
Articolo 29 - Accessi e ispezioni.....	12
Articolo 30 - Compensazioni tra crediti e debiti tributari .....	13
Articolo 31 - Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.....	13
Articolo 32 - Pagamenti a seguito di attività di controllo e rimborsi di modica entità .....	13
Articolo 33 - Accollo .....	14

## **PARTE I - SANZIONI**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, parte I, definisce gli indirizzi e i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alla disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 succitati e dai provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale.

### **Articolo 2 - Responsabile del procedimento**

1. Il Funzionario responsabile di ogni singolo tributo, individuato ai sensi di legge, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni; egli inoltre determina l'entità delle sanzioni da irrogare nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento nonché dalle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo.

### **Articolo 3 - Criteri per la determinazione della sanzione**

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, l'entità della sanzione è determinata in base alla gravità della violazione così determinata:

a) dal rapporto tra tributo non versato e tributo dovuto;

b) dalla condotta del contribuente desunta da elementi di fatto: in particolare si applicherà una riduzione della sanzione se il contribuente ha favorito l'attività di accertamento dell'ufficio ed un suo aggravio nel caso invece egli abbia assunto comportamenti volti ad occultare le proprie violazioni.

2. Una volta determinata la sanzione sulla base della gravità della violazione, il responsabile del procedimento la adegua alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche e sociali, provvedendo a valutare i precedenti fiscali

del contribuente ed aggravando la sanzione a carico di coloro che, sulla base di accertamenti divenuti definitivi, hanno messo in atto comportamenti finalizzati al mancato pagamento di tributi comunali. In particolare si applicherà una maggiorazione della sanzione fino al 50% nel caso previsto dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

#### **Articolo 4 - Atto di contestazione delle sanzioni**

1. Il Comune notifica, anche a mezzo di raccomandata A. R., l'atto di contestazione delle sanzioni contenente, a pena di nullità:
  - a) i fatti attribuiti al trasgressore;
  - b) gli elementi probatori;
  - c) le norme applicate
  - d) i criteri che si ritiene di seguire per la determinazione della sanzione e della relativa entità;
  - e) il calcolo, nel caso di violazioni per le quali si renda necessaria l'applicazione del principio del "favor rei", di entrambe le sanzioni applicabili con indicazione di quella più favorevole;
  - f) l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni;
  - g) l'invito al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla data della notifica se si intende usufruire delle riduzioni collegate alla definizione agevolata di cui al successivo art.6.
  - h) l'indicazione, nel caso non si intenda optare per la definizione agevolata, della facoltà di presentare entro lo stesso termine, deduzioni difensive o istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
  - i) l'indicazione dell'organo al quale è possibile proporre l'impugnazione immediata.
2. L'atto di contestazione dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

#### **Articolo 5 - Irrogazione immediata**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 il responsabile del procedimento può irrogare la sanzione con atto motivato contestuale a quello di accertamento o di rettifica da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Il procedimento verrà attivato ogni volta che egli lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità ed economicità del procedimento e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

## **Articolo 6 - Definizione agevolata**

1. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il trasgressore può definire la controversia versando una somma pari all'importo del tributo, se dovuto, e a **un terzo** della sanzione, oltre agli interessi nella misura di volta in volta prevista. La sanzione ridotta non dovrà comunque essere inferiore a **un terzo** dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ogni tributo.

2. E' ammessa definizione agevolata con analoga riduzione della sanzione anche nel caso di irrogazione immediata della sanzione: in tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla notifica del provvedimento di irrogazione.

Sono escluse in ogni caso dalla definizione agevolata le violazioni per omesso o tardivo pagamento.

## **Articolo 7 - Presentazione di deduzioni difensive**

1. Entro il termine previsto dall'art. 6, comma 1, il contribuente può presentare all'ufficio che ha emesso il provvedimento le relative deduzioni difensive sulla base delle quali il responsabile, se ne riconosce la fondatezza, può modificare o annullare l'atto di contestazione. Nel caso invece che le deduzioni non siano ritenute fondate, l'ufficio provvederà, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ad emettere l'atto di irrogazione della sanzione motivato, a pena di nullità, anche in relazione alle deduzioni presentate.

2. In ogni caso la produzione di deduzioni difensive preclude l'impugnazione immediata dell'atto di contestazione. Se il contribuente decide di presentare memorie difensive dopo l'impugnazione dell'atto sarà suo dovere informarne l'autorità avanti alla quale pende la controversia per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **Articolo 8 - Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

## **Articolo 9 - Ravvedimento operoso**

1. Nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso così come definito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione amministrativa in caso di omesso o parziale versamento è così ridotta:
  - a) a **1/10** nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
  - b) a **1/8** nel caso in cui il versamento sia effettuato entro l'anno solare successivo a quello nel quale è avvenuta la violazione.
2. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dal sopraccitato art. 13 comma 1 lett. c).

## **Articolo 10 - Interessi**

1. Nell'esercizio delle facoltà di cui al comma 165 art. 1 della legge n. 296/2006, gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali sono applicati nella misura del tasso di interesse legale di tempo in tempo vigente con maturazione giorno per giorno da quando le somme dovute sono divenute esigibili o, in caso di rimborso, dal giorno dell'avvenuto versamento.

## **Art. 11 – Rateazione crediti tributari**

- 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, solleciti di pagamento o ingiunzioni fiscali fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.**
- 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.**
- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.**
- 4. In caso di mancato pagamento di una rata:**
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;**
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.**

## **PARTE II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 12 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, parte II, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 50 della legge n. 449 del 27/12/1997 si applica a tutti i tributi comunali al fine di prevenire e ridurre il relativo contenzioso e di instaurare con i contribuenti un rapporto improntato alla collaborazione e alla trasparenza operativa.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto risultano escluse da tale procedura le controversie relative a:

- 1) atti di liquidazione conseguenti ad attività di controllo formale delle dichiarazioni;
- 2) tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Il ricorso all'accertamento con adesione è comunque precluso nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento.

## **TITOLO I - ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

### **Articolo 13 - Invito a comparire**

L'ufficio, prima di dar corso alla notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento;
- c) la data e il luogo di comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
- d) la riduzione della sanzione collegata alla definizione dell'accertamento ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. 19/6/1997 n. 218;
- e) l'indicazione che la mancata comparizione precluderà il ricorso all'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del successivo Titolo II del presente regolamento.

## **Articolo 14 - Comparizione del contribuente**

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato comporterà automaticamente rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Il contribuente può richiedere il rinvio del termine della comparizione fino al quinto giorno precedente a quello indicato nell'invito. Il procedimento dovrà comunque iniziare non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello indicato nell'invito a comparire.

## **Articolo 15 - Contraddittorio**

Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce tutti i chiarimenti, i dati e le informazioni che ritiene utili alla definizione dell'accertamento con adesione.

Sarà compito dell'ufficio valutare la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché l'opportunità di concludere positivamente il procedimento anche sulla base degli oneri e dei rischi legati ad un eventuale ricorso.

Se, nel corso dell'accertamento, il contribuente esibisce documenti originali non in possesso dell'ufficio, ne dovrà depositare copia autenticata presso di esso.

Qualora si renda necessario un rinvio allo scopo di acquisire ulteriore documentazione le due parti dovranno concordare la data del nuovo incontro fermo restando che il procedimento dovrà comunque concludersi entro il decimo giorno successivo alla data del primo incontro.

## **TITOLO II: ACCERTAMENTO SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

### **Articolo 16 - Proposizione di istanza**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, può formulare istanza di accertamento con adesione contenente:

- a) le generalità e il domicilio del contribuente nonché il recapito al quale far pervenire le successive comunicazioni;
- b) gli estremi dell'avviso di accertamento ricevuto.



La presentazione dell'istanza dovrà avvenire prima della presentazione del relativo ricorso ed avrà l'effetto di sospendere per novanta giorni i termini per l'impugnazione dello stesso nonché quelli della riscossione. La proposizione del ricorso successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia all'accertamento con adesione.

### **Articolo 17 - Invito a comparire**

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio formula l'invito a comparire; per tutti i successivi adempimenti valgono le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13.

## **TITOLO III: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

### **Articolo 18 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione**

Se, a seguito del contraddittorio di cui all'articolo 13, le due parti giungono ad un accordo, l'ufficio provvede a redigere, in duplice copia, l'atto di accertamento con adesione che sarà sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo.

In caso di importo superiore a euro 2.000,00, le parti potranno concordare, su richiesta del contribuente, la rateizzazione del debito.

Nell'atto dovranno essere indicati:

- a) gli elementi di diritto e di fatto su cui la definizione si fonda;
- b) la motivazione della definizione;
- c) la somma complessivamente dovuta con indicazione della quota relativa al tributo, alla sanzione e agli interessi;
- d) le modalità e i termini dell'eventuale versamento rateale.

### **Articolo 19 - Riduzione della sanzione**

Se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 12 la sanzione sarà ridotta ad un **terzo** del minimo; se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 5 la sanzione sarà ridotta ad un **terzo**.

## **Articolo 20 - Versamento delle somme concordate**

Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla data della redazione dell'atto; se è stato concordato il pagamento rateale il versamento della prima rata dovrà avvenire entro venti giorni mentre le successive scadenze saranno specificate nell'atto di accertamento con adesione. In caso di mancato versamento dell'importo concordato o di una rata di esso il contribuente perderà il beneficio della riduzione della sanzione e dovrà corrispondere gli interessi, nella misura prevista dalle norme che regolano il tributo oggetto di accertamento, dal giorno della scadenza al giorno dell'effettivo versamento.

## **Articolo 21 - Perfezionamento della definizione**

Il procedimento di accertamento con adesione si perfeziona con il versamento completo della somma concordata oppure con l'avvenuto pagamento coattivo. Nel caso di tributi per i quali l'unica forma di riscossione ammessa è il ruolo il procedimento si intende perfezionato con l'iscrizione a ruolo della somma concordata.

## **Articolo 22 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.

## **Articolo 23 - Informazione del contribuente**

1. Il servizio di informazione dei cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune tramite i seguenti strumenti:

- Apertura dell'ufficio negli orari previsti;
- Affissione di manifesti;
- Comunicati su organi di stampa di interesse locale;
- Aggiornamento del sito internet del Comune.

2. Presso l'ufficio tributi e sul sito internet del Comune è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni adottate in materia di tributi locali.

#### **Articolo 24 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali**

1. Il Comune rende disponibili sul proprio sito internet, copia dei regolamenti e delle deliberazioni adottate in materia di tributi entro 30 giorni dall'esecutività dei suddetti atti.

#### **Articolo 25 - Comunicazione di atti e informative all'ufficio tributi**

1. Al fine di evitare di richiedere ai contribuenti atti già in possesso dell'Amministrazione, l'ufficio Tributi potrà richiedere agli uffici comunali competenti, atti e informazioni inerenti procedimenti amministrativi aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali.

L'ufficio interpellato, nella persona del responsabile del procedimento così come individuato ai sensi della legge n. 241/1990, è tenuto a comunicare quanto richiesto entro il termine di trenta giorni.

2. L'ufficio tributi riceve comunque, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti efficaci, dagli uffici competenti, copia dei seguenti atti:

- Certificazioni di agibilità e/o abitabilità e dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili;
- Provvedimenti di modifica dell'ubicazione dei centri di raccolta rifiuti sul territorio comunale;
- Delibere di approvazione o modificazione di strumenti urbanistici comunali;
- Qualunque atto modificativo della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili.

#### **Articolo 26 - Diritto di interpello: istituzione**

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 ciascun contribuente può inoltrare al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, istanze di interpello su questioni inerenti tutti i tributi comunali.

#### **Articolo 27 - Diritto di interpello: procedura**

1. L'istanza di interpello sottoscritta dal contribuente o, in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante, dovrà essere redatta in carta libera e presentata tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nell'istanza di interpello dovrà essere indicato:

- I dati identificativi del contribuente;

- La descrizione specifica e circostanziata del caso, concreto e personale, per il quale sussistono le condizioni di incertezza;
  - Esposizione della soluzione proposta dal contribuente.
3. L'istanza di interpello potrà essere integrata da ulteriore documentazione che il contribuente reputi necessaria per una esaustiva esposizione della fattispecie oggetto dell'istanza.
4. L'ufficio risponde all'istanza entro 120 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: nel caso di mancata risposta entro tale termine, si intende accettata l'interpretazione proposta dal contribuente. Nel caso in cui l'istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente, il termine di cui al presente comma decorrerà dal giorno in cui l'istanza è pervenuta all'ufficio tributi.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga necessario richiedere documentazione integrativa, non già in possesso della stessa o di altre Pubbliche Amministrazioni, il termine di cui al comma 4 si interrompe al momento della richiesta e riprende a decorrere da quando il contribuente adempie alla suddetta richiesta.
6. La presentazione dell'istanza non ha comunque effetto sulle scadenze tributarie.

### **Articolo 28 - Diritto di interpello: effetti**

1. L'interpello produce effetti solo nei confronti del soggetto istante e limitatamente al caso concreto e personale oggetto dell'istanza.
2. Qualsiasi atto emanato dall'ufficio in difformità dalla risposta fornita, è nullo.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione decida, successivamente, di modificare la risposta in precedenza fornita, dovrà comunicare la nuova interpretazione con le stesse modalità di cui all'art. 25.
4. Il contribuente che decide di non conformarsi al nuovo indirizzo prospettato sarà assoggettato all'ordinaria procedura di accertamento a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale è venuto a conoscenza della nuova soluzione interpretativa.

### **Articolo 29 - Accessi e ispezioni**

1. Nei casi in cui si rende necessaria l'effettuazione di ispezioni e verifiche direttamente sul luogo oggetto di imposizione fiscale, l'Amministrazione comunica al contribuente con almeno 15 giorni di anticipo la data, l'ora, il luogo e il motivo della verifica.
2. Durante la verifica il contribuente può presentare rilievi e farsi assistere da un professionista di fiducia. Tali rilievi dovranno essere riportati nel verbale di verifica che gli addetti dovranno redigere al termine dell'ispezione.
3. Copia di tale verbale sarà consegnata al contribuente che potrà comunicare eventuali osservazioni o richieste integrative entro 60 giorni.

### **Articolo 30 - Compensazioni tra crediti e debiti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 212/2000, è ammessa l'estinzione totale o parziale dell'obbligazione tributaria per compensazione.
2. Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà indicare nella propria domanda di rimborso, la propria volontà di effettuare la compensazione specificando:
  - La futura scadenza tributaria, successiva di almeno 90 giorni rispetto all'istanza di compensazione, in occasione della quale si intende effettuare la compensazione;
  - Il tributo dovuto al lordo del rimborso;
  - L'entità del rimborso richiesto;
  - La somma effettiva da corrispondere al netto del rimborso spettante.
3. L'Amministrazione dovrà comunicare con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza indicata nell'istanza, l'accoglimento o il rigetto della stessa.

### **Articolo 31 - Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente**

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né interessi quando:
  - Il contribuente si è conformato ad indicazioni contenute in atti emanati dall'Amministrazione: se l'Amministrazione modifica tali indicazioni, non saranno applicati sanzioni e interessi relativamente al periodo antecedente all'emanazione dei nuovi atti;
  - La violazione deriva da comportamenti che il contribuente ha messo in atto in conseguenza di ritardi, errori ed omissioni dell'Amministrazione
3. Non sono irrogate sanzioni quando:
  - La violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza;
  - La violazione si configura come formale.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 comma 5-bis del D.Lgs. 472/97, si definisce violazione formale quella che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) non pregiudica l'attività di controllo;
- 2) non incide sulla determinazione e sul versamento del tributo.

### **Articolo 32 - Pagamenti a seguito di attività di controllo e rimborsi di modica entità**

1. Non si procede ad accertamento, liquidazione e iscrizione a ruolo di crediti

tributari comprensivi o costituiti unicamente da sanzioni e interessi, né al rimborso di somme versate in eccesso, qualora l'importo complessivo, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, non superi i **30,00** euro.

2. Tale limite non è operativo allorché il debito tributario o il rimborso derivino da ripetuta violazione o versamento in eccesso, per almeno un biennio.

### **Articolo 33 - Accollo**

1. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del debitore originario.

2. L'accollo sancito da un apposito accordo sottoscritto dal soggetto passivo e dall'accollante e depositato presso l'ufficio tributi, dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dal responsabile del tributo interessato.